

Serie Ordinaria n. 7 - Giovedì 15 febbraio 2024

D.g.r. 5 febbraio 2024 - n. XII/1844
Approvazione dello schema di accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e Università degli Studi di Milano per l'attivazione di borse di studio aggiuntive delle scuole di specializzazione di area veterinaria

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali [...];

Considerato che la complessità delle attività correlate con l'attuazione del controllo ufficiale negli ambiti di competenza della sanità pubblica veterinaria, ai sensi del Regolamento (UE) 2017/625, richiede la disponibilità negli organici del Servizio Sanitario Regionale di figure professionali altamente qualificate e specializzate in determinati ambiti scientifici;

Visti:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», che all'art. 15 prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32 «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117»;
- la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità»;
- la legge regionale 29 dicembre 2022, n. 34 «Legge di stabilità 2023-2025» e in particolare l'art. 7 che ha introdotto l'art. 17 *quater* nella legge regionale n. 33/09 relativo a borse aggiuntive per le scuole di specializzazione dell'area veterinaria e premialità per tesi di specialità in ambito veterinario;

Visti altresì:

- la d.c.r. 522/2019 «Approvazione del Piano Regionale Integrato della Sanità Pubblica Veterinaria 2019-2023»;
- la d.g.r. n. 6387 del 16 maggio 2022 «Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l'anno 2022»;
- la d.g.r. n. 7758 del 28 dicembre 2022 «Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l'anno 2023»;

Preso atto che l'art. 17 *quater* della legge regionale 34/22 stabilisce:

- che Regione Lombardia finanzia borse di studio aggiuntive per le scuole di specializzazione dell'area veterinaria che consentono l'acquisizione di titoli idonei all'accesso ai concorsi per la dirigenza veterinaria;
- l'ammontare delle risorse previsto in euro 113.570,00 per ciascun anno del triennio 2023-2025;

Considerato che le Pubbliche Amministrazioni possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune ai sensi della legge 241/90;

Ritenuto, in attuazione delle previsioni di cui all'art. 17 *quater* della l.r. 33/09, di sottoscrivere uno specifico accordo di collaborazione - allegato e parte integrante e sostanziale al presente atto - tra la Regione Lombardia e l'Università degli Studi di Milano per l'erogazione di borse di studio aggiuntive per le scuole di specializzazione di area veterinaria;

Preso atto che l'Università degli Studi di Milano si è resa disponibile ad attivare borse di studio aggiuntive per le scuole di specializzazione di area veterinaria secondo quanto previsto dall'accordo allegato;

Dato atto che al finanziamento di un numero massimo di dieci borse di studio aggiuntive per le scuole di specializzazione dell'area veterinaria, riferite al primo ciclo triennale in avvio con l'anno accademico 2023/2024, previsto in euro 113.570,00 annui, per un totale di Euro 340.710,00, si provvede a valere sulle risorse accantonate nella GSA alla voce «Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati (EXTRA FONDO) - «Riscossioni controlli veterinari ex l. 194/2008» degli esercizi 2019 e 2020 a valere del capitolo 8781;

Ritenuto altresì:

- di delegare alla firma dell'Accordo di Collaborazione, di cui all'allegato 1, il Direttore Generale della Direzione Generale Welfare;
- di demandare l'adozione di ogni ulteriore atto di attuazione, successivo alla sottoscrizione dell'Accordo, al Dirigente della U.O. Veterinaria;

Vista la l.r. del 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e s.m.i., nonché il Regolamento di contabilità della Giunta Regionale del 2 aprile 2001, n. 1 e la legge regionale di approvazione del bilancio dell'anno in corso;

Visto il d.lgs. del 14 marzo 2013, n. 33 «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», ed in particolare:

- l'articolo 23 che dispone la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni degli accordi stipulati con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche;
- gli articoli 26 e 27 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Dato atto di pubblicare il presente provvedimento ai sensi degli artt. 23, 26, 27 del d.lgs. 33/2013 che prevede gli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza;

Ritenuto altresì di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

Vista la l.r. n. 20/2008 e i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura che definiscono l'attuale assetto organizzativo della Giunta regionale;

Valutate ed assunte come proprie le predette determinazioni;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare lo schema di Accordo di Collaborazione, che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale, tra la Regione Lombardia e l'Università degli Studi di Milano, per l'attivazione di borse di studio aggiuntive per le scuole di specializzazione di area veterinaria con ciclo triennale 2023/2025 con avvio nell'anno accademico 2023-2024;

2. di assegnare all'Università degli Studi di Milano la somma di Euro 340.710,00 per l'attuazione delle attività previste dall'Accordo di cui al punto 1 per il triennio 2023/2025, dando atto che la copertura finanziaria è garantita dalle risorse accantonate nella GSA alla voce «Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati (EXTRA FONDO) - «Riscossioni controlli veterinari ex l. 194/2008» degli esercizi 2019 e 2020, e registrate nella contabilità regionale al capitolo 8781:

- per € 154.670,00 - impegno 2019/13240
- per € 186.040,00 - impegno 2020/19760

3. di dare atto che eventuali economie derivanti da rinunce o interruzioni di borse di studio aggiuntive già attivate potranno essere impiegate dall'Università degli Studi di Milano per le medesime finalità definite dall'accordo di cui al punto 1) e senza ulteriori oneri per Regione Lombardia;

4. di delegare alla firma dell'Accordo di collaborazione, di cui all'allegato 1, il Direttore Generale della Direzione Generale Welfare;

5. di demandare l'adozione di ogni ulteriore atto di attuazione, successivo alla sottoscrizione dell'Accordo, al Dirigente della U.O. Veterinaria;

6. di pubblicare il presente atto in applicazione degli artt. 23, 26 e 27 del decreto legislativo 33/2013;

7. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia.

Il segretario: Riccardo Perini

———— • ————

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO PER L'ATTIVAZIONE DI BORSE DI STUDIO AGGIUNTIVE PER LE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DELL'AREA VETERINARIA AI SENSI DELL'ART. 17 QUATER DELLA LR 33/2009

TRA

Regione Lombardia - Direzione Generale Welfare (C.F. n. 80050050154), con sede in Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano rappresentata per la firma del presente Protocollo d'Intesa dal Direttore della Direzione Generale Welfare, dott. Giovanni Pavesi

E

Università degli Studi di Milano, C.F. n. 80012650158 rappresentata dal Rettore Prof. Elio Franzini, domiciliato per la sua carica in Milano, Via Festa del Perdono 7.

Congiuntamente le Parti

PREMESSO CHE

- il D.P.C.M. del 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli assistenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 Dicembre 1992, n. 502" prevede che il SSN garantisca attività di sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie;
- con D.M. 27 gennaio 2006 è stato disposto il riassetto delle scuole di specializzazione di area veterinaria;
- il predetto provvedimento ha individuato le tipologie di scuole che rispondono alle esigenze del Servizio Sanitario Nazionale, raggruppandole in classi omogenee e definendo, per ciascuna tipologia, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi e i relativi percorsi didattici;
- con D.R. 3 marzo 2010 l'Università degli Studi di Milano ha provveduto, con modifica del proprio Regolamento didattico d'Ateneo - parte II -, al riordino delle scuole di specializzazione annesse alla Facoltà di Medicina veterinaria, in recepimento della normativa che ne ha disposto il riassetto;
- il D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 "Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale", all'art. 36, ha previsto, tra i requisiti di ammissione al concorso per il primo livello dirigenziale veterinario, la specializzazione nella disciplina oggetto del concorso;
- le AATTSS della Regione Lombardia hanno manifestato l'esigenza di coprire i posti vacanti di dirigente veterinario, con particolare riguardo al settore della sanità pubblica veterinaria, al fine di assicurare la regolare attività dei Dipartimenti Veterinari e SAOA;
- tale esigenza può essere soddisfatta solo attraverso la regolare attivazione delle scuole di specializzazione di area veterinaria;
- è interesse della Regione Lombardia supportare l'Università degli Studi di Milano nell'erogazione della formazione specialistica di area veterinaria.

Regione Lombardia - Direzione Generale Welfare

- è soggetto avente autonoma personalità giuridica pubblica e autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica;
- nell'ambito del Piano Regionale Integrato della Sanità Pubblica Veterinaria 2019-2023 approvato con DCR 522 del 28 maggio 2019 definisce le indicazioni di programmazione regionale per tutta l'area della prevenzione veterinaria e in particolare prevede attività di collaborazione con le Università finalizzate al raggiungimento degli obiettivi strategici regionali.

Università degli Studi di Milano

- è un organismo di diritto pubblico ai sensi dell'art. 1 par. 9 della Direttiva comunitaria 2004/18/CE e nello specifico è un'istituzione universitaria pubblica e autonoma della Repubblica italiana, dotata di personalità giuridica con autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile;
- ha tra i suoi fini l'elaborazione e la trasmissione delle conoscenze scientifiche, tecnologiche, umanistiche ed economico-sociali nonché la promozione e l'organizzazione della ricerca;
- è l'unico Ateneo lombardo a cui afferisce un corso di studi in Medicina Veterinaria e tale Ateneo ha attive diverse scuole di specializzazione di area veterinaria.

Articolo 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Articolo 2 – Oggetto e Finalità

Finalità del presente accordo tra Regione Lombardia e Università degli Studi di Milano è l'attivazione di borse di studio aggiuntive per le scuole di specializzazione dell'area veterinaria - con ciclo triennale con avvio nell'anno accademico 2023/2024 - che consentano di acquisire titoli idonei all'accesso ai concorsi per la dirigenza veterinaria nell'ambito del SSN.

Per beneficiare della borsa aggiuntiva regionale i candidati dovranno possedere gli stessi requisiti previsti per l'erogazione delle borse universitarie di Ateneo.

Le borse di studio aggiuntive regionali non si devono intendere come nominali e associata ad uno specifico specializzando. Qualora l'assegnatario di una borsa aggiuntiva dovesse rinunciare agli studi o perdere i requisiti per l'assegnazione della borsa a percorso iniziato, la stessa potrà essere riassegnata, anche parzialmente, ad altro specializzando.

In carico all'Università degli Studi di Milano all'attivazione dell'anno accademico sono:

- a) l'invio alla Direzione Generale Welfare - entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo - dell'elenco delle scuole di specializzazione dell'area veterinaria attivate nell'anno accademico 2023-2024 (primo anno del ciclo) con il dettaglio del numero di posti disponibili per ciascuna scuola di specializzazione e delle aree della sanità pubblica veterinaria a cui le singole scuole danno accesso (sanità animale, igiene degli alimenti, igiene degli allevamenti) e il fabbisogno complessivo di borse aggiuntive per ciascuna scuola di specializzazione;
- b) la comunicazione dell'avvenuta attivazione delle borse di studio aggiuntive delle scuole di specializzazione dell'area veterinaria entro il 31 marzo di ciascun anno;
- c) la rendicontazione a Regione Lombardia - Direzione Generale Welfare - entro il 31 agosto di ciascuno dei 3 anni di ciclo - del dettaglio delle borse aggiuntive attivate con evidenza di eventuali rinunce/decadenza intercorse, nonché delle quote erogate a favore degli specializzandi.

Università degli Studi di Milano si impegna inoltre - nell'assegnazione delle borse alle singole scuole di specializzazione - a dare la priorità alle scuole di specializzazione il cui titolo è valido per l'accesso a più aree della sanità pubblica veterinaria e, in subordine al numero di posti disponibili.

Università degli Studi di Milano si impegna a realizzare eventi informativi sulle scuole di specializzazione di area veterinaria dedicati a laureandi e neolaureati in medicina veterinaria.

In carico a Regione Lombardia, a fronte degli adempimenti a cui all'articolo 2 del presente accordo, è l'assunzione, per ciascun anno del triennio, degli atti necessari al trasferimento all'Università degli Studi di Milano delle risorse per la copertura delle borse aggiuntive per le scuole di specializzazione dell'area veterinaria attivate per l'anno accademico 2023-2024, nei limiti delle disponibilità definite dall'art. 17 quater della legge regionale 33-2009.

Articolo 3 – Referenti

I referenti per le attività di cui al presente accordo sono:

- per Regione Lombardia - Direzione Generale Welfare - il Dirigente dell'U.O. Veterinaria o suo delegato;
- per l'Università degli Studi di Milano – il Rettore o suo delegato.

Articolo 4 – Durata

Il presente accordo entra in vigore alla data di stipula e avrà efficacia fino alla conclusione del ciclo triennale delle scuole di specializzazione dell'area veterinaria attivate nell'anno accademico 2023-2024.

Articolo 5 – Contributo per la realizzazione dell'accordo

Per l'esecuzione delle azioni descritte nell'art. 2 del presente accordo Regione Lombardia riconosce all'Università degli Studi di Milano un importo massimo di € 113.570,00 per ciascun anno del triennio delle specializzazioni in partenza nell'anno accademico 2023-2024.

Eventuali economie riconducibili a rinunce o interruzioni di borse già attivate potranno essere impiegate dall'Università degli Studi di Milano per le medesime finalità definite dal presente accordo e senza ulteriori oneri per Regione Lombardia.

Articolo 6 – Modalità di erogazione del contributo

La somma di cui al precedente art. 5 sarà erogata da Regione Lombardia a fronte della ricezione della rendicontazione prevista dall'art. 2 del presente accordo. L'erogazione da parte dell'Ateneo avverrà a fronte della ricezione del contributo da parte di Regione.

Articolo 7 – Controversie

Le Parti si impegnano reciprocamente a definire amichevolmente ogni controversia che dovesse derivare dalla interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione del presente Accordo. Solo nel caso in cui non si dovesse raggiungere una composizione amichevole, le controversie sono riservate alla competenza esclusiva del Tribunale di Milano.

Articolo 8– Trattamento dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003, del Regolamento UE 2016/679-GDPR e del D.lgs. 10 agosto 2018, n. 10

Le Parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la "tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati" (di seguito "GDPR") nonché alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all'altra Parte, nonché i dati personali (es. nominativi, indirizzo email aziendale, ecc.) di propri dipendenti / collaboratori, coinvolti nelle attività di cui alla presente convenzione, saranno trattati dall'altra Parte in qualità di Titolare Autonomo del trattamento dei dati personali (di seguito "Titolare") per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all'esecuzione della convenzione stessa ed in conformità con l'informativa resa da ognuna ai sensi e per gli effetti del GDPR

che l'altra Parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti / collaboratori, nell'ambito delle proprie procedure interne.

Resta inteso che i dati personali saranno trattati, secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto di misure tecniche e organizzative adeguate ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate.

Articolo 9 – Bollo

La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo a cura e spese dell'Università degli Studi di Milano, salvo che lo stesso goda dell'esenzione prevista dalla normativa vigente. L'imposta è assolta in modo virtuale (art. 15 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e art. 6 del DM 17 giugno 2014) ai sensi dell'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Milano - n. Prot. 3439091 del 14/05/1991.

Articolo 10 – Sottoscrizione e Registrazione

Il presente accordo è firmato digitalmente, in unico originale, ex art. 24, commi 1 e 2 del C.A.D. - Codice dell'amministrazione digitale - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sarà registrato in caso d'uso e a taxa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131/86. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.

Letto, approvato e sottoscritto

Per Regione Lombardia
Il Direttore Generale della Direzione Generale Welfare
(Dott. Giovanni Pavesi)

Per l'Università degli Studi di Milano
Il Rettore
(Prof. Elio Franzini)